



Bollettino ministeriale bavarese

BayMBI. 2022 N. 557

30 settembre 2022

2126-1-21-G

Diciassettesima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (17^a BayIfSMV)

del 30 settembre 2022

Ai sensi dell'articolo 32 comma 1 congiuntamente all'art. 28 par. 1, agli articoli 28b par. 1, commi 9 e 10 nonché al par. 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta ufficiale tedesca BGBl. I p. 1045), modificato dall'articolo 1b della Legge del 16 settembre 2022 (Gazzetta ufficiale tedesca BGBl. I p. 1454), congiuntamente all'articolo 9 punto 5 dell'ordinanza di delega (DeIV) del 28 gennaio 2014 (Gazzetta ufficiale delle leggi e dei regolamenti GVBl. p. 22, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 103-2-V), modificato dall'ordinanza del 27 settembre 2022 (Bollettino ministeriale bavarese BayMBI. n. 555), il Ministero della Salute bavarese dispone quanto segue:

Parte 1 Disposizioni vigenti

Art. 1 Norme generali di comportamento

¹È necessario, nei limiti del possibile, tenere una distanza interpersonale minima di 1,5 m e provvedere a un'adeguata igiene delle mani. ²Ferme restando le disposizioni della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) e l'art. 2, negli ambienti chiusi si raccomanda almeno l'uso di una mascherina chirurgica e di provvedere a un'adeguata aerazione. ³Per le aziende, gli enti, le offerte ed eventi che prevedano afflusso di pubblico si raccomanda l'adozione di sistemi di igiene che contemplino la messa a disposizione di disinfettanti e prevengano i contatti non necessari.

Art. 2 Obbligo di mascherina

(1) A

1. bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale,
 - a) per i passeggeri,
 - b) per il personale di controllo e di servizio e per il personale addetto alla guida, nella misura in cui sia previsto il contatto fisico con altre persone;
2. per i gestori e il personale di studi medici negli edifici e negli ambienti chiusi, compresi gli spazi chiusi riservati ai veicoli
 - a) studi medici;
 - b) presso le strutture che effettuino interventi ambulatoriali;
 - c) presso gli istituti di prevenzione che erogano cure mediche paragonabili a quelle degli ospedali;
 - d) presso i centri di dialisi;
 - e) presso i day hospital;
 - f) presso i servizi di soccorso

nella misura in cui siano presenti più persone e nella misura necessaria a prevenire un elevato rischio di decorso di infezione COVID-19 grave o mortale in persone di età avanzata o di salute cagionevole;

3. in edifici e ambienti chiusi esterni ad aree private di alloggi per senzatetto e strutture di alloggio collettivo per richiedenti asilo, soggetti con obbligo di rimpatrio, profughi e immigrati del blocco di paesi orientali, vige l'obbligo di indossare almeno una mascherina chirurgica (obbligo di mascherina).

(2) L'obbligo di mascherina viene meno a fronte di esigenze impellenti e nei casi contemplati all'art. 28b par. 2 comma 3 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG).

(3) ¹Sono esenti dall'obbligo di mascherina:

1. i bambini fino al sesto anno di età compiuto;

2. Coloro i quali ritengano di poter credibilmente dimostrare la propria impossibilità a indossare la mascherina a causa di un impedimento o per motivi di salute, a condizione tuttavia che possano documentare quanto sopra esibendo prontamente un certificato medico scritto in originale riportante nome e cognome, data di nascita e informazioni circa l'esenzione dall'obbligo di indossare una mascherina;

3. non udenti o ipoudenti e relativi accompagnatori.

²È consentito togliere la mascherina allo scopo di rendersi identificabili o per consentire la comunicazione con persone che abbiano problemi uditivi. ³Per il personale dipendente vige l'obbligo di mascherina chirurgica durante gli orari di lavoro nell'esclusivo ambito delle norme di sicurezza sul lavoro.

(4) I gestori sono tenuti a garantire il rispetto delle disposizioni sull'obbligo di mascherina ai sensi dei paragrafi 1-3.

Art. 3

Eccezioni relative all'obbligo di test per l'accesso a strutture

(1) ¹Sono esenti dall'obbligo di test ai sensi dell'art. 28b par. 1 comma 1 punto 3 lettera a) della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) i gestori e i dipendenti non impiegati in reparti o aree con pazienti particolarmente vulnerabili. ²Per particolarmente vulnerabili si intendono i pazienti che a causa dell'età o dello stato di salute presentino un elevato rischio di decorso di infezione COVID-19 grave o mortale. ³I reparti e le aree dell'ospedale con pazienti particolarmente vulnerabili, ai sensi dell'art. 23 par. 5 comma 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) vanno menzionati nei piani di igiene e segnalati al personale.

(2) Sono esenti dall'obbligo di test ai sensi dell'art. 28b par. 1 comma 1 punto 3 lettera b) della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) le persone che accedono a un centro diurno di educazione terapeutica.

(3) ¹Sono esenti dall'obbligo di test ai sensi dell'art. 28b par. 1 comma 1 punto 3 o 4 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) i gestori e i dipendenti vaccinati o guariti ai sensi dell'art. 22a paragrafi 1 e 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) e che presentino un attestato di test negativo almeno due volte a settimana. ²Per attestato di test di cui al comma 1 si intende un attestato ai sensi dell'art. 22a par. 3 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) o un attestato in formato cartaceo o digitale basato su

1. un test molecolare PCR, un test PoC-PCR o un test di amplificazione degli acidi nucleici effettuato con altri metodi non oltre 48 ore prima;

2. un test POC antigenico effettuato non oltre 24 ore prima oppure

3. un test rapido antigenico a uso personale omologato dall'Istituto federale per i prodotti medicinali e i dispositivi medici, effettuato sotto supervisione (test fai-da-te) non oltre 24 ore prima;

detto test dovrà peraltro essere conforme all'art. 22a della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG). ³Ai sensi del comma 2 punto 3 il test può essere effettuato anche senza supervisione.

(4) Sono inoltre esenti dall'obbligo di test ai sensi dell'art. 28b par. 1 comma 1 punto 3 o 4 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG)

1. i bambini fino al sesto anno di età compiuto;

2. i bambini in età prescolare.

3. Inoltre le persone per le quali l'effettuazione del test non possa raggiungere lo scopo dello stesso.

(5) L'accompagnamento dei pazienti in fin di vita è sempre consentito.

Parte 2 Prescrizioni finali

Art. 4 Disposizioni integrative, eccezioni

(1) Restano salve eventuali ulteriori disposizioni o disposizioni integrative in esecuzione della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) emanate dalle autorità competenti come da art. 28b par. 5 comma 2 della Legge IfSG stessa.

(2) 1Su richiesta, le autorità amministrative circondariali competenti potranno rilasciare autorizzazioni eccezionali, nella misura in cui dette autorizzazioni siano compatibili con la normativa vigente in materia di protezione dalle infezioni. 2Le autorizzazioni eccezionali che interessino una cerchia di persone generalizzata o uno scenario generale, possono essere concesse unicamente in base a quanto previsto dal comma 1 e in accordo con il governo competente.

Art. 5 Violazioni

Commette infrazione ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) chi, violando deliberatamente o colposamente l'art. 2, non ottemperi all'obbligo di mascherina o, violando l'art. 2 par. 4, in veste di gestore non garantisca il rispetto dell'obbligo di mascherina.

Art. 6 Entrata in vigore, scadenza

La presente ordinanza entra in vigore in data 1 ottobre 2022 e scade il giorno 28 ottobre 2022.

Monaco di Baviera, 30 settembre 2022

Ministero della Salute bavarese

Il ministro Klaus H o l e t s c h e k

Note legali

Organo pubblicante:

Cancelleria di Stato bavarese, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 Monaco di Baviera

Indirizzo postale: Casella postale 220011, 80535 Monaco di Baviera Telefono: +49 (0)89 2165-0, E-mail: direkt@bayern.de

Realizzazione tecnica:

Biblioteca di Stato bavarese, Ludwigstraße 16, 80539 Monaco di Baviera

Stampa:

Istituto di pena di Landsberg am Lech, Hindenburgring 12, 86899 Landsberg am Lech Telefono: +49 (0)8191 126-725, Telefax: +49 (0)8191 126-855, E-mail: druckerei.ll@jv.bayern.de

ISSN 2627-3411

Nota sulla pubblicazione/Condizioni di acquisto:

La pubblicazione del Bollettino ministeriale bavarese (BayMBl.) avviene secondo necessità; il giorno di pubblicazione è il mercoledì. Essa viene pubblicata in Internet sulla piattaforma di pubblicazione *Verkündungsplattform Bayern* www.verkuendung.bayern.de. Il documento elettronico ivi pubblicato in formato PDF/A costituisce la versione ufficiale promulgata. La piattaforma di pubblicazione *Verkündungsplattform Bayern* è uno strumento gratuito liberamente accessibile.

È possibile fare richiesta delle gazzette in formato cartaceo a pagamento presso l'istituto di pena di Landsberg am Lech. Per maggiori informazioni sulle condizioni di acquisto, si invita a consultare la piattaforma *Verkündungsplattform Bayern*.